

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO

29 SETTEMBRE 2015 – prima convocazione 7 OTTOBRE 2015 – seconda convocazione 18 NOVEMBRE 2015 – terza convocazione

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e della conseguente adozione di un nuovo statuto sociale della società incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM S.P.A. DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIOLANUM S.P.A. IN BANCA MEDIOLANUM S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

#### Signori Soci,

la presente relazione (di seguito la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società per illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto (il "Progetto di Fusione") avente ad oggetto l'operazione di fusione (la "Fusione") per incorporazione della controllante Mediolanum S.p.A. (di seguito, "Mediolanum" o "Incorporanda") nella controllata Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito, "Banca Mediolanum" o "Incorporante" e, collettivamente con Mediolanum, le "Società Partecipanti alla Fusione").

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") ed ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del TUF, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").



### INDICE

1.	DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	4
1	Società Incorporante	4
	Denominazione	4
	Sede legale	4
	Elementi identificativi	4
	Capitale sociale	4
	Oggetto Sociale	4
	Breve storia e attività di Banca Mediolanum	5
	Organi sociali	5
	Società partecipate da Banca Mediolanum	7
1	Società Incorporanda	7
	Denominazione	7
	Sede legale	7
	Elementi identificativi	7
	Capitale sociale	8
	Oggetto Sociale	8
	Breve storia e attività di Mediolanum	9
	Organi sociali	9
	Società partecipate da Mediolanum	10
2.	LLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE SUE MOTIVAZIONI	11
	Caratteristiche giuridiche dell'operazione	11
	Condizioni di efficacia dell'operazione	11
	Autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza	12
	Modifiche statutarie	12
	Motivazioni dell'operazione	13
3.	APPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE	C
RAI	ORTO	14
4. GOI	IODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA INCORPORANTE E DATA IENTO DELLE STESSE.	
5. ALI	ATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTEC Fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della soc	
	RPORANTE	



6.	RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA		
Fus	SIONE	16	
7.	PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASS	ETTO	
DI (	CONTROLLO DI BANCA MEDIOLANUM A SEGUITO DELLA FUSIONE	16	
	Azionariato rilevante e assetto di controllo di Mediolanum	16	
	Azionariato rilevante e assetto di controllo di Banca Mediolanum	18	
	Previsioni sulla composizione dell'azionariato ad esito della Fusione	18	
8.	EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'AR	т. 122	
DEI	L TUF.	18	
9.	EFFETTI DELLA FUSIONE SUGLI ORGANI SOCIALI DI BANCA MEDIOLANUM	18	
10.	RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO EX ART. 2437, COMMA 1, LETT. A), CO 18	D. CIV.	
	Determinazione del valore delle azioni dei soci recedenti	19	
	Modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di recesso	19	
	Termini e modalità del rimborso delle azioni dei soci recedenti	20	



#### 1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

#### 1.1. Società Incorporante

#### Denominazione

Banca Mediolanum S.p.A.

#### Sede legale

Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, Milano 3 20080, Basiglio (MI)

#### Elementi identificativi

Banca Mediolanum è una società per azioni iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione 02124090164, codice fiscale 02124090164 e partita IVA 10698820155, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5343, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum (di seguito, anche il "Gruppo Bancario Mediolanum" o il "Gruppo Bancario"), iscritto al n. 20051 dell'Albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

#### Capitale sociale

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Banca Mediolanum è pari ad Euro 600.000.000, interamente versato, suddiviso in 600.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

#### Oggetto Sociale

Secondo quanto stabilito nel vigente Statuto, Banca Mediolanum "ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, ivi compreso l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare nonché ogni altra attività strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. - - La società fa parte del gruppo bancario Mediolanum. In tale qualità essa si attiene alle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione di tali disposizioni".



#### Breve storia e attività di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum nasce nel 1997 dalla trasformazione della società Programma Italia Investimenti S.I.M., costituita nel 1991. Dal 2000 Banca Mediolanum approda sul mercato europeo con l'acquisizione del Gruppo Bancario Fibanc in Spagna e di Bankhaus August Lenz Co. in Germania. A partire dal 19 settembre 2001 Banca Mediolanum assume la qualifica di Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, del quale fanno parte diverse società prodotto sia italiane che estere. La predetta qualifica è stata poi assunta, nell'aprile 2014, dalla controllante Mediolanum.

Banca Mediolanum svolge la propria attività integrando le competenze della Rete di Promotori finanziari con l'efficienza e la funzionalità dei canali digitali. Al 31 dicembre 2014 Banca Mediolanum conta 1.974 dipendenti e 4.386 Promotori finanziari per un patrimonio complessivo in gestione pari a circa Euro 53.033.000.000.

#### Organi sociali

#### a) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del 19 marzo 2015 e scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017.

Nominativo	Data di	Carica	Data incarico
	nascita		
Doris Ennio	03/07/1940	Presidente	19/03/2015
Lombardi Edoardo	19/02/1936	Vice Presidente	19/03/2015
Pirovano Giovanni	07/06/1951	Vice Presidente	19/03/2015
Doris Massimo Antonio	09/06/1967	Amministratore Delegato	19/03/2015
Doris Annalisa Sara	07/05/1970	Consigliere	19/03/2015
Bianchi Bruno	04/02/1938	Consigliere	19/03/2015
Del Fabbro Luigi	26/09/1949	Consigliere	19/03/2015
Gualtieri Paolo	20/07/1961	Consigliere	19/03/2015
Renoldi Angelo	07/08/1949	Consigliere	19/03/2015
Penna Antonio Maria	06/02/1958	Consigliere	19/03/2015
Tusquets Trias de Bes	23/01/1951	Consigliere	19/03/2015
Carlos Javier			

#### b) Direttore Generale

In data 28 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum ha nominato, con effetto dal 1° maggio 2014, il Sig. Gianluca Bosisio in qualità di Direttore Generale di Banca



Mediolanum. Il Direttore Generale sovraintende alla gestione ordinaria della società in conformità alle direttive stabilite dall'Amministratore Delegato, garantendo che il funzionamento della stessa avvenga nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

#### c) Collegio Sindacale


Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

Nominativo	Data di	Carica	Data incarica
	Nascita		
Mauri Arnaldo	18/12/1932	Presidente del	19/03/2015
		Collegio Sindacale	
Angeli Adriano	20/06/1948	Sindaco Effettivo	19/03/2015
Giuliani Marco	18/06/1959	Sindaco Effettivo	19/03/2015
Meneghel	02/12/1961	Sindaco Supplente	19/03/2015
Francesca			
Orrù Gianluca	31/01/1971	Sindaco Supplente	19/03/2015



#### Società partecipate da Banca Mediolanum

Struttura societaria Banca Mediolanum e sue controllate



#### 1.2. Società Incorporanda

#### Denominazione

Mediolanum S.p.a.

#### Sede legale

Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, Milano 3 20080, Basiglio (MI)

#### Elementi identificativi

Mediolanum è una società per azioni iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione 11667420159, codice fiscale 11667420159 e partita IVA 11667420159, le cui



azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

Mediolanum è capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - codice 20051, nonché capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi – codice 049.

#### Capitale sociale

Il capitale sociale di Mediolanum è pari ad Euro 73.745.423,20, interamente versato, ed è diviso in 737.454.232 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,10.

#### Oggetto Sociale

Secondo quanto stabilito dal suo Statuto, Mediolanum "ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziare non nei confronti del pubblico:

- assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero;
- finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- operazioni finanziarie nel rispetto delle norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza.
- 2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.
- 3. La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e lo statuto è sottoposta all'accertamento della Banca d'Italia.
- 4. La società, inoltre, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Mediolanum, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 (come successivamente modificato), adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. La società è soggetta ai



controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (come successivamente modificato), per quanto applicabili".

#### Breve storia e attività di Mediolanum

Mediolanum viene costituita nel dicembre del 1995 quale *holding* di partecipazione delle società del Gruppo Mediolanum ed è quotata sul MTA dal giugno del 1996. Nel 1998 il titolo Mediolanum entra nell'indice MIB 30 di Borsa Italiana. Nel 2000 Mediolanum acquisisce una partecipazione pari al 2% del capitale di Mediobanca S.p.A. e con quest'ultima costituisce la *joint venture* Banca Esperia. Il 16 Aprile 2014 Mediolanum assume la qualifica di capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum ed il 13 marzo 2015 la qualifica di capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum.

#### Organi sociali

#### a) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2014 e scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2016.

Nominativo	Carica	Data incarico
Carlo Secchi	Presidente del Consiglio di Amministrazione	29/04/2014
Alfredo Messina	Vice Presidente Vicario	29/04/2014
Massimo Antonio Doris	Vice Presidente	29/04/2014
Ennio Doris	Amministratore Delegato	29/04/2014
Luigi Berlusconi	Consigliere	29/04/2014
Elena Biffi	Consigliere	29/04/2014
Pasquale Cannatelli	Consigliere	29/04/2014
Annalisa Sara Doris	Consigliere	26/03/2015
Edoardo Lombardi	Consigliere	29/04/2014
Roberto Maviglia	Consigliere	29/04/2014
Mario Molteni	Consigliere	29/04/2014
Danilo Pellegrino	Consigliere	29/04/2014
Angelo Renoldi	Consigliere	29/04/2014
Anna Scarfone	Consigliere	29/04/2014



Maria Alessandra Zunino

Consigliere

29/04/2014

de Pignier


#### b) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Nominativo	Carica	Data incarico
Stefano Fiorini	Presidente del Collegio	29/04/2014
	Sindacale	
Francesca Novati	Sindaco Effettivo	29/04/2014
Riccardo Perotta	Sindaco Effettivo	29/04/2014
Mario Signani	Sindaco Supplente	29/04/2014
Ferdinando Gatti	Sindaco Supplente	29/04/2014
Francesca Meneghel	Sindaco Supplente	29/04/2014

#### Società partecipate da Mediolanum

### Struttura societaria pre fusione



<sup>(\*)</sup> Società facente parte del Gruppo Bancario Mediolanum
(\*) Società facente parte del Gruppo Assicurativo Mediolanum
(\*) Società facente parte del Gruppo Assicurativo Mediolanum
(\*\*) In viritò del possesso di azioni proprie da parte di Mediobanca, la partecipazione complessiva è pari al 3.442% del capitale votante.

N.B.: Nass, con provvedimento del 13/03/2015, ha comunicato l'iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativo Mediolanum\*.

Di conseguenza Mediolanum S.p.A. ha assunto la qualifica di capogruppo di gruppo assicurativo, che si affianca a quelle già presenti di Capogruppo di conglomerato finanziario e di Capogruppo di gruppo bancario.



#### 2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE SUE MOTIVAZIONI

#### Caratteristiche giuridiche dell'operazione

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei bilanci di Mediolanum e di Banca Mediolanum relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014, che, approvati dalle rispettive assemblee il 26 marzo 2015 ed il 19 marzo 2015, verranno utilizzati come situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, cod. civ.

Il Progetto di Fusione, comprensivo dello Statuto sociale della Incorporante *post* Fusione, opportunamente modificato, è stato approvato il 25 maggio 2015 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum e dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum, che ha altresì approvato la presente Relazione, conferendo mandato al Presidente Carlo Secchi, al Vicepresidente Massimo Doris e all'Amministratore Delegato Ennio Doris, disgiuntamente tra loro, di definire, pubblicare, variare, integrare ed aggiornare la presente Relazione.

L'operazione di Fusione, che s'intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Mediolanum, consiste, come detto, nella fusione per incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum, interamente partecipata dalla Incorporanda.

La Fusione produrrà effetti ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di Fusione (la "**Data di Efficacia**"). A decorrere dalla Data di Efficacia, Banca Mediolanum subentrerà a Mediolanum in tutti i rapporti nei quali Mediolanum era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi. La Fusione determinerà l'estinzione di Mediolanum.

#### Condizioni di efficacia dell'operazione

L'operazione di Fusione è subordinata alle seguenti condizioni:

i. l'ammontare in denaro da pagarsi ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ. agli azionisti di Mediolanum che, in ragione dell'approvazione assembleare della Fusione, recedano dalla Società (nei termini e secondo le modalità indicate nel paragrafo 10), non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100 milioni ("Soglia di Esborso Massimo"). Tale condizione è posta nell'esclusivo interesse di Mediolanum, che potrà rinunciarvi. Mediolanum comunicherà l'eventuale avveramento della condizione e la eventuale rinuncia entro venti giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione della Fusione;



- ii. Borsa Italiana S.p.A. ammetta a quotazione le azioni ordinarie di Banca Mediolanum sul MTA;
- *iii*. Consob autorizzi la pubblicazione del prospetto informativo per la quotazione delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sul MTA.

#### Autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza

Poiché alla Fusione partecipa una banca, l'operazione è subordinata al rilascio della autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**"). L'autorizzazione di Banca d'Italia è necessaria, ai sensi dell'art. 56 TUB, anche per le modifiche dello statuto di Banca Mediolanum, che la Fusione comporterà.

Poiché la Fusione determinerà l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum della partecipazione di Mediolanum in altra banca (Banca Esperia S.p.A.), partecipazione qualificata ma non di controllo (essendo Banca Esperia S.p.A. detenuta in parti uguali da Mediolanum e da Mediobanca S.p.A.), tale acquisizione è sottoposta all'autorizzazione della Banca Centrale Europea ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Poiché la Fusione determinerà l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum di partecipazioni rilevanti in Mediolanum Vita S.p.A. ed in Mediolanum Assicurazioni S.p.A., già detenute da Mediolanum, tale acquisizione è subordinata all'autorizzazione di IVASS ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Poiché la Fusione determinerà l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum delle partecipazioni rilevanti detenute da Mediolanum nelle società irlandesi Mediolanum International Life Limited, Mediolanum Asset Management Limited, Mediolanum International Funds Limited, la Fusione viene altresì subordinata alle autorizzazioni di tali acquisizioni da parte della Central Bank of Ireland, in conformità a quanto previsto dal diritto irlandese.

In considerazione del trasferimento delle partecipazioni assicurative da Mediolanum a Banca Mediolanum, sono in fase di studio possibili interventi sull'assetto organizzativo del comparto assicurativo del Conglomerato finanziario Mediolanum.

#### Modifiche statutarie

Poiché in esito alla Fusione Banca Mediolanum sarà quotata sul MTA e diverrà capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, si renderà necessaria l'adozione di un nuovo testo di statuto di Banca Mediolanum coerente con la duplice natura che quest'ultima acquisirà e con la disciplina imperativa che regola le società quotate ed i gruppi bancari.

Tra le progettate modifiche dello statuto di Banca Mediolanum, poi, alcune consistono nel frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum e in aumenti del capitale sociale



della medesima e sono dirette a far sì che il rapporto di cambio delle azioni di Mediolanum con quelle di Banca Mediolanum sia di 1:1, come meglio illustrato nei paragrafi 3 e 4.

Tutte le modifiche statutarie sono subordinate all'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 TUB ed altresì all'efficacia della Fusione, per la quale a sua volta tali modifiche sono indispensabili.

Si riportano in allegato sotto A) lo statuto vigente di Mediolanum e lo statuto che adotterà l'Incorporante Banca Mediolanum a seguito della Fusione, con evidenziazione delle modifiche previste.

#### Motivazioni dell'operazione

La Fusione è volta ad una ristrutturazione del Conglomerato finanziario Mediolanum, resasi opportuna anche a seguito dell'assunzione, da parte di Mediolanum, del ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario, sino al 2014 appartenente a Banca Mediolanum.

Si è prescelta l'incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum in quanto avvicina il mercato alla società operativa e risulta più efficiente ed economica dell'incorporazione in Mediolanum della Banca, che, per sua natura, ha un'amplissima gamma di rapporti con i terzi ed un consistente organico. L'incorporazione da parte di Banca Mediolanum consente, dunque, di preservare la continuità degli elementi identificativi della stessa, nonché di evitare il trasferimento in capo a Mediolanum dei molteplici rapporti intestati a Banca Mediolanum, con tutti gli oneri ed i rischi connessi. Tale scelta evita, altresì, l'ulteriore complicazione che deriverebbe dall'incorporazione di Banca Mediolanum in Mediolanum, rappresentata dall'obbligo per Mediolanum di percorrere tutto l'*iter* necessario per ottenere l'autorizzazione delle Autorità di Vigilanza, nazionali ed europee, allo svolgimento dell'attività bancaria propria di Banca Mediolanum.

La Fusione realizzerà una semplificazione e razionalizzazione organizzativa del Conglomerato finanziario, accorciando la catena partecipativa ed aumentando l'efficienza e la redditività del Conglomerato. Condurrà ad una migliore allocazione delle funzioni di gestione e di controllo. E porterà ad una diretta riduzione di oneri e costi di gestione all'interno del Conglomerato e ad un diretto miglioramento del profilo patrimoniale dello stesso, come pure, naturalmente, ad un incremento della patrimonializzazione e della redditività della stessa Banca Mediolanum.

La Fusione eliminerà organi e funzioni di Mediolanum già presenti anche in Banca Mediolanum. Eliminerà gli accordi di esternalizzazione di varie funzioni – anche di controllo – da Mediolanum in capo a Banca Mediolanum, semplificando ed aumentando la qualità dei processi. Restituirà a Banca Mediolanum il ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario e così il compito di dirigerlo e coordinarlo.



La Fusione genererà benefici economici nel Gruppo Bancario anche sul piano degli oneri fiscali, consentendo il risparmio dell'imposta dovuta in ragione della distribuzione dei dividendi di Banca Mediolanum a Mediolanum (stimabile in Euro 5,7 milioni). Inoltre, l'eliminazione dei servizi infragruppo farà venire meno gli oneri connessi all'applicazione dell'IVA su tali servizi (con un risparmio di circa 322 mila Euro).

Dati gli indicati risparmi di costi ed oneri, la Fusione migliorerà la situazione patrimoniale del Gruppo bancario Mediolanum, salvi gli effetti dell'eventuale recesso da parte di soci di Mediolanum che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione: comunque, il recesso, data la Soglia di Esborso Massimo, non potrebbe in alcun modo ledere la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo bancario Mediolanum e di Banca Mediolanum.

Ipotizzando che il numero delle azioni di Mediolanum per cui sarà esercitato il diritto di recesso faccia raggiungere la Soglia di Esborso Massimo, e cioè 100 milioni di Euro, si è stimato che, sulla base dei dati del bilancio al 31.12.2014, il *total capital ratio* a livello consolidato sarà comunque pari al 17%, mentre il *total capital ratio* di Banca Mediolanum comunque non sarà inferiore al 13.1%.

Laddove non vi fossero soci di Mediolanum che recedessero, il *total capital ratio* di Banca Mediolanum ad esito della Fusione salirebbe al 14,693% ed il *cet*1 s'incrementerebbe di circa 0,8 punti percentuali.

Comunque, Banca Mediolanum vedrà un significativo incremento di redditività a fronte di un marginale aumento dei costi per il personale. Saranno assorbite risorse di Mediolanum, necessarie per svolgere due nuove funzioni (gli Affari Societari e le *Investor Relations*).

A livello reddituale, sempre sulla base dei dati del bilancio al 31.12.2014, si prevede che la nuova Banca Mediolanum avrà un miglioramento del risultato netto, passando da un utile netto di 144,4 milioni di Euro ad un utile netto di 352,1 milioni di Euro.

# 3. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO.

Per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di Mediolanum (avente valore nominale di Euro 0,10), verrà assegnata in concambio n. 1 (una) azione ordinaria di Banca Mediolanum priva di indicazione del valore nominale (di seguito, il "**Rapporto di Cambio**").

Ai sensi dell'art. 2504-*ter*, comma 1, cod. civ. non saranno tuttavia assegnate azioni dell'Incorporante in sostituzione delle azioni proprie detenute dalla Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione.

Non sono previsti conguagli in danaro.



### 4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.

La Fusione si realizzerà mediante distribuzione ed assegnazione ai soci di Mediolanum delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum di cui Mediolanum risulterà titolare alla data dell'attuazione della Fusione, senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di Banca Mediolanum come azioni proprie, previo frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio. Tutte le azioni proprie di Mediolanum alla data di attuazione della Fusione saranno annullate per effetto della Fusione, senza alcun concambio in azioni emesse dalla Incorporante, stante il divieto dell'art. 2504-ter cod. civ.

Il predetto frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sarà attuato in funzione di quello che sarà il numero delle azioni ordinarie di Mediolanum in circolazione alla data di attuazione della Fusione – quale risulterà per effetto dell'eventuale esercizio delle opzioni di sottoscrizione di massimo n. 10.432.841 azioni ordinarie di Mediolanum assegnate agli Amministratori, Dirigenti e collaboratori del Gruppo Mediolanum nell'ambito dei vigenti piani di incentivazione loro riservati – ed al netto del numero di azioni proprie detenute da Mediolanum alla medesima data che, come detto, saranno annullate senza alcun concambio.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di Banca Mediolanum a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Mediolanum, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni di Banca Mediolanum, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Mediolanum (<a href="www.mediolanum.com">www.mediolanum.com</a>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (<a href="www.mediolanum.com">www.mediolanum.com</a>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (<a href="www.mediolanum.com">www.mediolanum.com</a>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (<a href="www.mediolanum.com">www.mediolanum.com</a>) e sul meccanismo di stoccaggio

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, le azioni ordinarie di Mediolanum verranno revocate dalle negoziazioni sul MTA e annullate. I soci di Mediolanum riceveranno azioni ordinarie di Banca Mediolanum negoziate sul MTA secondo il Rapporto di Cambio.

Le azioni di Banca Mediolanum attribuite in concambio agli aventi diritto avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.



# 5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui la Fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, "TUIR"), dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

### 6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Sulla base della normativa vigente, in particolare dell'art. 172 del TUIR, la fusione è un'operazione fiscalmente neutrale, non costituendo realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società partecipanti alla fusione, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento. L'operazione di Fusione non darà dunque luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile né in capo all'Incorporanda né in capo all'Incorporante.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa.

# 7. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI BANCA MEDIOLANUM A SEGUITO DELLA FUSIONE

#### Azionariato rilevante e assetto di controllo di Mediolanum

Alla data della presente Relazione i soggetti che detengono un numero di azioni ordinarie di Mediolanum rappresentative di una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale sono:



	n. azioni	%
Silvio Berlusconi indirettamente,		
tramite Fininvest S.p.A.	221.883.000	30.08793 *
Ennio Doris		
- direttamente in proprietà	23.563.070	3,19713
- indirettamente, tramite		
Fin.Prog.Italia S.A.P.A. di E. Doris & C.	195.289.557	26,48179
Totale	218.852.627	29,67892
Lina Tombolato		
- direttamente in proprietà	24.307.595	3,29815
- indirettamente, tramite T-Invest S.r.l.	25.394.701	3,44565
Totale	49.702.296	6,7438
UBS Group AG	14.844.883	2,013

\* Nel contesto del procedimento relativo all'iscrizione di Mediolanum nell'albo dei gruppi bancari, Banca d'Italia, d'intesa con IVASS, con provvedimento del 7 ottobre 2014, ha disposto nei confronti di Fininvest S.p.A. le misure previste dagli articoli 24 e 25 TUB a seguito della sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità in capo al Sig. Silvio Berlusconi: ha così disposto la sospensione dei diritti di voto per la quota di partecipazione detenuta da Finivest S.p.A. eccedente il 9,9% del capitale di Mediolanum, nonché la sua dismissione.

In conseguenza di tale provvedimento, il 10 ottobre 2014 Fininvest S.p.A. ha dato atto del venir meno dell'efficacia del patto di sindacato stipulato con FIN.PROG. ITALIA S.A.p.A. di Ennio Doris & C.

Il provvedimento delle Autorità di Vigilanza è stato fatto oggetto di ricorso avanti al T.A.R. del Lazio dal Sig. Silvio Berlusconi. Il procedimento giudiziale è tuttora pendente.

Il 23 aprile 2015 Banca d'Italia ha autorizzato un Trustee ad acquistare la partecipazione di Fininvest in Mediolanum eccedente il 9,9%.

Alla data della presente Relazione, pertanto, l'80% circa delle azioni di Mediolanum è regolarmente munito del diritto di voto.

Non consta che vi siano soggetti che esercitano un controllo su Mediolanum anche ai sensi dell'art. 93 TUF.



#### Azionariato rilevante e assetto di controllo di Banca Mediolanum

Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, il capitale sociale di Banca Mediolanum è interamente detenuto da Mediolanum.

#### Previsioni sulla composizione dell'azionariato ad esito della Fusione

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, ed assumendo che non si verifichino modifiche dell'attuale assetto azionario di Mediolanum, l'assetto azionario di Banca Mediolanum a seguito della Fusione non divergerà da quello di Mediolanum.

# 8. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF.

Alla data della presente Relazione, anche sulla base delle comunicazioni trasmesse a CONSOB ai sensi dell'art. 122 TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, non constano patti parasociali efficaci aventi ad oggetto le azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

#### 9. EFFETTI DELLA FUSIONE SUGLI ORGANI SOCIALI DI BANCA MEDIOLANUM.

A seguito della Fusione non appena ragionevolmente possibile e secondo criteri di efficienza gli organi sociali di Banca Mediolanum saranno rinnovati ed adeguati alla normativa (contenuta in particolare negli artt. 147-ter ss. TUF) che regola la composizione degli organi sociali delle società con azioni quotate sul MTA (quote di genere, voto di lista, esponenti di minoranza ecc.), quale sarà Banca Mediolanum ad esito della Fusione.

#### 10. RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO EX ART. 2437, COMMA 1, LETT. A), COD. CIV.

Poiché la Fusione, come rappresentato sopra nel paragrafo 2, è sospensivamente condizionata all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Incorporante sul MTA, si ritiene che non potrà spettare agli azionisti di Mediolanum il diritto di recesso di cui all'art. 2437-quinquies cod. civ.

D'altro canto, poiché l'oggetto sociale della Incorporante a seguito della Fusione sarà diverso da quello della Incorporanda, si ritiene che agli azionisti di Mediolanum che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ.



Il diritto spetterà ai soci di Mediolanum assenti, dissenzienti o astenutisi nella deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, che potranno recedere per tutte o parte delle azioni da ciascuno detenute.

#### Determinazione del valore delle azioni dei soci recedenti

Ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., il valore di rimborso delle azioni di Mediolanum per cui fosse esercitato il diritto di recesso, in quanto Mediolanum è società quotata sul MTA, è pari ad Euro 6,611 corrispondenti alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti il 25 maggio 2015, data di pubblicazione sul sito internet di Mediolanum (www.mediolanum.com]) dell'avviso di convocazione dell'assemblea di approvazione della Fusione.

#### Modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ., i soci di Mediolanum che intenderanno esercitare il diritto di recesso, dovranno comunicarlo a Mediolanum stessa mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione della Fusione. Mediolanum darà notizia dell'avvenuta iscrizione sul proprio sito internet.

La comunicazione di recesso – indirizzata a Mediolanum S.p.A., Direzione Affari Societari – Via F. Sforza, Palazzo Meucci – 20080 Basiglio, Milano 3 – dovrà indicare: le generalità del socio recedente; il domicilio dove eventualmente inviare comunicazioni inerenti al procedimento; il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato; i dati identificativi del conto corrente intestato al socio recedente, su cui accreditare la somma dovuta a titolo di rimborso delle azioni; l'intermediario dove sono depositate le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso.

Alla comunicazione di recesso dovrà essere allegata un'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati, che attesti che le azioni per cui è esercitato il diritto di recesso sono state detenute dall'azionista da prima dell'assemblea che ha approvato la Fusione e sino alla data della comunicazione di recesso e che sulle azioni non insistono vincoli; ove le azioni siano oggetto di vincolo, la comunicazione di recesso dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del beneficiario del vincolo con cui consenta alla liquidazione delle azioni secondo le istruzioni impartite dal socio.

Comunque, il diritto di recesso e l'efficacia del suo esercizio sono subordinati al perfezionamento e all'efficacia della Fusione e dunque al verificarsi di tutte le condizioni indicate nel precedente paragrafo 2 e di tutti i presupposti, i requisiti e le condizioni di legge.



#### Termini e modalità del rimborso delle azioni dei soci recedenti.

Il rimborso delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà secondo le fasi e nei termini stabiliti nell'art. 2437-*quater* cod. civ.

\* \* \*

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici alla presente Relazione, al Progetto di Fusione, così come allo statuto della Incorporante, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza o dai competenti Uffici del Registro delle Imprese.

Milano 3, 25 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Carlo Secchi)



#### Statuto Vigente Mediolanum SpA

#### Articolo 1)

La società è denominata:

"MEDIOLANUM S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

#### **SEDE**

#### Articolo 2)

- 1. La società ha sede in Basiglio.
- 2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

#### Articolo 3)

- 1. Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.
- 2. La Società rende disponibili sul proprio sito internet le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### **OGGETTO**

#### Articolo 4)

- 1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziarie non nei confronti del pubblico:
- assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero;
- finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- operazioni finanziarie nel rispetto delle

#### Statuto post Fusione Banca Mediolanum SpA

#### Articolo 1) [articolo totalmente variato]

La Società è denominata:

"BANCA MEDIOLANUM S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

#### **SEDE**

#### Articolo 2) [articolo invariato]

- 1. La Società ha sede in Basiglio.
- 2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

#### Articolo 3) [articolo invariato]

- 1. Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.
- 2. La Società rende disponibili sul proprio sito internet le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### **OGGETTO**

#### **Articolo 4)** [articolo totalmente variato]

1. La Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni attività collegata e/o connessa inclusa quella di intermediazione mobiliare - ed mobiliare. ogni operazione finanziaria. immobiliare utile a1 raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione



norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;

- rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza.
- 2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.
- 3. La società, nella sua qualità di del bancario capogruppo gruppo Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e lo statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.
- 4. La società, inoltre, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Mediolanum, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del d.lgs. 7 settembre 2005 n.

strumentale.

2. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.



209 (come successivamente modificato), adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (come successivamente modificato), per quanto applicabili.

#### **DURATA**

#### Articolo 5)

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

#### **CAPITALE SOCIALE**

#### Articolo 6)

- 1. Il capitale sociale è di euro 73.760.774,20 (settantatremilionisettecentosessantam ilasettecentosettantaquattro virgola venti) suddiviso in n. 737.607.742 (settecentotrentasettemilioniseicentos ettemilasettecentoquarantadue) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.
- 2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

#### **DURATA**

#### Articolo 5) [articolo invariato]

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

#### **CAPITALE SOCIALE**

#### Articolo 6) [articolo totalmente variato]

- Il capitale sociale è di euro 600.000.000,000 suddiviso in n. [●] (¹) azioni senza indicazione del valore nominale.
- 2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.
- 3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. al momento di efficacia della fusione sarà pari al numero di azioni in cui, al medesimo momento, sarà suddiviso il capitale sociale di Mediolanum S.p.A., dedotto il numero delle azioni proprie in portafoglio.



- 3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
- 4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.
- 5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di

- preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
- 4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio contabile e il valore nominale.
- 5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.
- 6. L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data [... settembre 2015] contestualmente all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e subordinatamente all'efficacia della fusione medesima ha deliberato una serie di aumenti



quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 - le cui deliberazioni sono state integrate dall'assemblea straordinaria del 19 aprile 2012 per quanto attiene l'aumento di capitale sociale ex art. 2443, commi 1 e 2, c.c., dedicato agli amministratori e dirigenti della Società e delle controllate beneficiari del relativo piano di azionariato

- ha deliberato di attribuire agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, la facoltà:
- di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi nominali Euro 1.100.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 11.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, con godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, agli amministratori ed ai dirigenti della Società e delle controllate beneficiari del relativo piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre, applicando rispettivamente un

di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla società incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della società incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite. Più in particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato:

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2008, per massimi mediante euro 3.686,40 emissione di massime n. 36.864 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del



coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

- di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi nominali Euro 700.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 7.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, con godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ai collaboratori della Società controllate beneficiari del relativo piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al

- quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2009 per massimi euro 7.316,00 mediante emissione di massime n. 73.160 azioni ordinarie del valore nominale euro 0.10 ciascuna. di godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio



valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai

delle opzioni assegnate collaboratori dal consiglio di amministrazione Mediolanum S.p.A. in data 8 luglio 2010, per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime 1.317.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile:

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione Mediolanum S.p.A. in data 12 maggio 2011, per massimi 67.427,50 mediante euro emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno



- sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantottomilasettecentocinquan ta virgola zero) mediante emissione massime 587.500 (cinquecentoottantasettemilacinque cento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1

- lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti consiglio di dal amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi 186.405,00 mediante euro emissione di massime 1.864.050 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile:
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie del



virgola (zero uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, per gli aumenti sub. a) e c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2006, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

#### Aumento delegato in data 10 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2007, in esecuzione della delega conferita valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti consiglio dal amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi euro 136.155,00 mediante emissione di massime n. 1.361.550 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile:
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai



dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 76.025,00 mediante emissione di massime n. 760.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2007 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 90.731,10 mediante emissione di massime n. 907.311 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359,

- collaboratori dal consiglio di di amministrazione Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti consiglio dal di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi 97.335,00 mediante euro emissione di massime n. 973.350 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno



- comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30;
- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 78.380,00 mediante emissione di massime n. 783.800 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, comma, c.c., da offrire in sottoscrizione favore degli a amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2007, relativamente agli aumenti sub a) e sub c), nonchè successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007 per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data quinto giorno lavorativo sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e sub. c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2007: qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un

- lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi 121.425,00 mediante euro emissione di massime 1.214.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 25 febbraio 2015, per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10



importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

#### Aumento delegato in data 13 maggio 2008.

- Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2008, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato:
  - a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime 650.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 maggio 2008 allo stesso giorno del mese solare precedente;
  - b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di

ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.



euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067;

c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime 722.000 n. azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008, relativamente agli aumenti sub. a) e sub. c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la



sottoscrizione è pertanto fissato alla data del giorno lavorativo del quinto sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e sub. c), e di tre anni, per l'aumento sub. b), dal 13 maggio 2008: qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

#### Aumento delegato in data 13 maggio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2009, in della esecuzione delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.613,50 (sessantamilaseicentotredici virgola cinquanta) mediante emissione di 606.135 massime n. (seicentoseimilacentotrentacinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,022 (uno virgola zero ventidue).

La sottoscrizione del predetto aumento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13



maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009; qualora entro detto termine l'aumento del capitale risultasse interamente sottoscritto, intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

#### Aumento delegato in data 8 luglio 2010.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 8 luglio 2010, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 160.000,00 mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 131.744,20



mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

## Aumento delegato in data 12 maggio 2011.

- Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2011, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, ha deliberato:
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 188.200,00 mediante emissione di massime n. 1.882.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in



via scindibile;

di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

## Aumento delegato in data 10 maggio 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2012, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, come modificata dall'assemblea ordinaria e straordinaria in data 19 aprile 2012, ha deliberato:

di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 186.405,00 mediante emissione di massime n. 1.864.050 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1),



- c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

# Aumento delegato in data 9 maggio 2013.

- Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 9 maggio 2013, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2010, come modificata dall'assemblea ordinaria e straordinaria in data 19 aprile 2012, ha deliberato:
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 136.155,00 mediante emissione di massime n. 1.361.550 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del



diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;

di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

# Aumento delegato in data 14 maggio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 14 maggio 2014, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2010, come modificata dall'assemblea ordinaria e straordinaria in data 19 aprile 2012, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale



sociale per massimi euro 97.335,00 mediante emissione di massime n. 973.350 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;

di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

# Aumento delegato in data 25 febbraio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 25 febbraio 2015, in esecuzione della delega conferita



dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2010, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime 1.258.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

# Articolo 7)

- 1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
- 2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

## Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o

# Articolo 7) [articolo invariato]

- 1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
- 2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

## Articolo 8) [articolo invariato]

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione:
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.



infruttifero con diritto a restituzione.

#### **ASSEMBLEA**

#### Articolo 9)

- 1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
- 2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.

- 3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.
- 4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione.

## Articolo 10)

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

#### ASSEMBLEA

# Articolo 9) [articolo parzialmente variato]

- 1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
- 2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di cui alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

- 3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
- 4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione.

## Articolo 10) [articolo parzialmente variato]

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della



all'oggetto della società.

- Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
- 3. E' competenza dell'Assemblea ordinaria approvare: (a) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; e (c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso, in conformità con la normativa anche regolamentare, tempo per tempo vigente. All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
- 4. Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria può elevare il limite del rapporto componente variabile componente fissa della remunerazione individuale, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente. La deliberazione dell'Assemblea è in tal caso assunta con il voto favorevole: (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea, se questo è pari almeno alla metà del capitale sociale sottoscritto; (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) capitale sociale rappresentato

Società.

- 2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
- 3. E' competenza dell'Assemblea ordinaria approvare: (a) le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; (b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; e (c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso, in conformità con la normativa primaria e secondaria pro tempore vigente. All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
- 4. Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria può elevare il limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa remunerazione individuale, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa primaria e secondaria pro tempore vigente. La deliberazione dell'Assemblea è in tal caso assunta con il voto favorevole: (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è pari almeno alla metà del capitale sociale sottoscritto; (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è meno della metà del capitale sociale sottoscritto; ovvero con le diverse maggioranze che fossero eventualmente



assemblea, se questo è meno della metà del capitale sociale sottoscritto; ovvero con le diverse maggioranze che fossero eventualmente imposte dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

#### Articolo 11)

legittimazione all'intervento assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui successivamente tale termine non a rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto voto nell'assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### Articolo 12)

1. I soggetti legittimati all'intervento in

imposte dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

5. E' riservata altresì alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società.

## Articolo 11) [articolo invariato]

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## **Articolo 12**) [articolo invariato]

1. I soggetti legittimati all'intervento in



assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione può ciascuna assemblea, designare per facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data l'assemblea, fissata per anche convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
- 3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.

Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
- 3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.



## Articolo 13)

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e. in mancanza quest'ultimo, dal Vice Presidente di nominato; in caso assenza impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.
- 2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.
- 3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

#### Articolo 14)

- 1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

# Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

## Articolo 13) [articolo invariato]

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.
- 2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.
- 3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

#### Articolo 14) [articolo invariato]

- 1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

## **Articolo 15**) [articolo invariato]

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.



2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

## Articolo 16)

- L'assemblea. sia ordinaria che straordinaria. è convocata. scelta a dell'organo amministrativo. unica in convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369. comma 1 del codice civile.
- 2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo sia diversamente stabilito dal presente statuto.

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17)

- 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente e sono rieleggibili.
- 2. L'Assemblea, prima di procedere alla

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

## Articolo 16) [articolo invariato]

- 1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'Assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile.
- 2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, in prima come nelle successive convocazioni. sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo sia diversamente stabilito dal presente statuto.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Articolo 17) [articolo parzialmente variato]

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da



loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che

associazioni di categoria ai quali aderisce la Società (di seguito, anche i "Codici di Comportamento"), e sono rieleggibili. Di essi, un numero corrispondente almeno al minimo previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi prescritti (di seguito, anche gli "Amministratori Indipendenti").

- 2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.
- 3. Gli amministratori della Società sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste



consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

- 4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 5. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del "Amministratore D.lgs. 58/1998" Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998"). Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve

da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

- 4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso controllante. intendendosi il le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 5. Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ciascuna lista deve individuare al suo interno un numero minimo di candidati, calcolato sulla base del numero totale di candidati ivi indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in



prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.

6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144quinquies, primo comma, Delibera Consob 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

conformità alla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.

6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");



c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati da associazioni regolamentati o categoria, ai quali aderisce la società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

8. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

8. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai



conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati

candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori,



abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più sette membri. non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procederà come segue: a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed identificato nella medesima lista come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998";

 b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, all'interno nominando Consiglio di Amministrazione non risultasse eletto almeno il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, si procederà come segue: i candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti immediatamente dai candidati successivi, che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro



in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998"; c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procede per la nomina del secondo candidato come

descritto alla lettera a) che precede.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il di numero minimo amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,

tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di Amministratori Indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.



Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà mutatis mutandis come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica 13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e le disposizioni previste dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento, anche con riferimento all'equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e le disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti si applica l'obbligo di immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.



provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998 si applica l'obbligo di immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.

# Articolo 18)

- 1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.
- 2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

# Articolo 18) [articolo invariato]

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'Assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 3. Il concreto esercizio del potere di



- 3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.
- 4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.
- Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

## Articolo 19)

- 1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
- 2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
- 3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio Amministrazione. lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono

rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

- 4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

# Articolo 19) [articolo invariato]

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
- 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
- 3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza ciascun membro del Consiglio Amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere



essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione coordinamento nonché sull'eventuale esecuzione delle operazioni con parti correlate. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

## Articolo 21)

utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per videoconferenza, audioconferenza condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

# Articolo 20) [articolo invariato]

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché sull'eventuale esecuzione delle operazioni con parti correlate. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

#### Articolo 21) [articolo invariato]



- 1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.
- Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
- 3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

## Articolo 22)

- 1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- La perdita dei requisiti di cui all'articolo
   dello statuto sociale comporta
   l'immediata decadenza dalla carica.

#### Articolo 23)

- 1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
- 2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o

- 1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.
- 2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
- 3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

## Articolo 22) [articolo invariato]

- 1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della Società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- 2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

## Articolo 23) [articolo totalmente variato]

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.



- in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica:
- acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda;
- accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di cooperazione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni quale ne sia il valore unitario o aventi un valore unitario complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) (quale ne sia la durata);
- operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate;
- concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a nove anni;
- operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare;
- concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle

- 2. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente:
- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione delle linee guida dell'assetto organizzativo della banca;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, ivi inclusi le decisioni inerenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca dei Responsabili
   delle funzioni di Revisione Interna, di
   Conformità e di Controllo dei Rischi;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, ivi inclusi il Comitato Rischi, il Comitato Nomine ed il Comitato per la Remunerazione, il cui funzionamento deve essere disciplinato da appositi regolamenti consiliari;



- necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate;
- nomina del Direttore Generale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e del gruppo assicurativo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS:
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ivi comprese quelle che comportino variazioni del gruppo bancario, purché non rientranti nella fattispecie prevista e regolata dall'articolo 2361, secondo comma, codice civile.
- 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:
  - la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge;
  - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la

- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.
- 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:
  - la fusione nei casi previsti dall'articolo
     2505 del codice civile, nei limiti di legge;
  - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali ed agenzie;
  - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società:
  - la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
  - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
  - l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.



rappresentanza della società;

- la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, fermo restando che l'emissione oltre tali limiti spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.

## Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti – il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero

# Articolo 24) [articolo parzialmente variato]

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione stesso sia composto da almeno sette membri. determinando il numero dei suoi componenti, e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti -i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati. Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, laddove costituito, se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione.



fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

- b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;
- c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;
- d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione

In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

- b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;
- c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;
- d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e



alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

# Articolo 25)

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

# Articolo 26)

- 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
- 2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti

imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento e dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la Società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

# Articolo 25) [articolo invariato]

La rappresentanza della Società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

## Articolo 26) [articolo invariato]

- 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
- 2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli



gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

 L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

## Articolo 27)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di

amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

# Articolo 27) [articolo parzialmente variato]

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ivi compreso l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

A tali fini i sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della Società su qualsiasi materia inerente l'attività sociale.



almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente .

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente .

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire alla Società entro il



consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo intendendosi il gruppo per esso controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante. le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni



con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al



- 6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.
- 7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiara-zioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli **intervenuti** in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di col-legamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

- 8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

- 6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.
- 7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

- 8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.



nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.
- 10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente,

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.
- 10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio



nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.

12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.

12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste,



in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

- 13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
- 14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
- 16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo

composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima con l'osservanza dell'Assemblea disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

- 13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
- 14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
- 16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del



verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.

# REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 28)

La revisione legale è esercitata da Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

## **BILANCIO ED UTILI**

#### Articolo 29)

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998.

## Articolo 30)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.

## REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 28) [articolo invariato]

La revisione legale è esercitata da società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

## **BILANCIO ED UTILI**

#### Articolo 29) [articolo invariato]

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

# Articolo 30) [articolo invariato]

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota



vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

2. L'assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

#### Articolo 31)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

#### Articolo 32)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

# SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 33)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

## Articolo 34)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normati-ve vigenti in materia. agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

## Articolo 31) [articolo invariato]

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

#### Articolo 32) [articolo invariato]

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.

# SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -DISPOSIZIONI FINALI

# Articolo 33) [articolo invariato]

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

# Articolo 34) [articolo totalmente variato]

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.